SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 58**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 marzo 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 1993.

Approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1993.

93A1419

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 10 marzo 1993, n. 56.

Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 794 e n. 797;

Viste la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1992, nonché le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 10 dicembre 1992;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il trattamento economico ed assicurativo del personale facente parte della missione militare inviata in Somalia e Mozambico, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, nonché di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per garantire la custodia, il trasporto e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonché il soccorso sanitario alle popolazioni della Somalia e del Mozambico, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa.

2. Al relativo onere, per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata con la tabella *C* della legge 23 dicembre 1992, n. 500.

Art. 2.

1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte della missione in Somalia e Mozambico affidata alle Forze armate, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane, e comunque non oltre il 30 giugno 1993, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

6. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e Mozambico.

Art. 3.

1. L'imposta di consùmo sul gas metano per combustione, per usi civili, deve essere accertata e liquidata con riferimento a ciascun bimestre solare. La dichiarazione prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1977, nella quale devono essere comprese tutte le fatturazioni emesse nel periodo cui essa si riferisce, deve essere presentata entro il mese successivo al bimestre; il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 e delle altre spese connesse alla missione in Somalia e Mozambico, valutato in lire 353.000 milioni, si provvede, quanto a lire 75.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 278.000 milioni, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0108

DECRETO-LEGGE 10 marzo 1993, n. **57.**

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della difficile situazione economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Fondo per l'occupazione

1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali, tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, in modo particolare nelle aree individuate dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, nonché dei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.

2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva o reimmessa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio pro-capite del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purché funzionali alle finalità di cui al comma 1. Possono altresì accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti di pubblica utilità, di durata non inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria e lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni.

4. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. Con uno o più decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo alle unità dei giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione di beni culturali ed ambientali e, comunque, di interventi per la realizzazione di opere di utilità collettiva di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i modelli in conformità dei quali vanno redatte le domande di contributo di cui al comma 3, i termini e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali, nonché le modalità di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del programma indicato nella domanda di contributo di cui al comma 3 comporta la decadenza dai benefici con restituzione di quanto eventualmente già fruito.

6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stipula convenzioni con enti e società pubbliche e private di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e sviluppo di nuova occupazione, anche delineando le possibili forme di coordinamento tra i medesimi enti e società e le agenzie regionali per l'impiego, nonché metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

Art. 2.

Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione

1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo. Al Fondo è conferita una ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera *a)*, della legge 28 novembre 1980, n. 782, affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 al Fondo di cui al comma 1 e nel limite di lire 25 miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, di cui 10 miliardi con relativi rientri costituiti dalle quote di ammortamento per capitali e degli interessi corrisposti dalle cooperative mutuatarie, destinati esclusivamente ad operazioni di finanziamento delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 11 novembre 1991, n. 381.

3. I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi dell'impresa o dalla cessazione della sua attività, intendano rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono, sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

4. Per consentire la realizzazione da parte di società di promozione industriale partecipate dai disciolti enti di gestione delle partecipazioni statali di nuovi programmi di reindustrializzazione nelle aree di crisi individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro incaricato delle privatizzazioni di cui al decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto in relazione agli effetti occupazionali derivanti dall'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, è istituito presso il Ministero del tesoro un apposito Fondo rotativo con la dotazione di lire 75 miliardi per il 1993, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle previdenza sociale, d'intesa con il Ministro incaricato delle privatizzazioni di cui al decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è prorogato al 31 dicembre 1993 il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale della SPI ed al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.

7. Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a. in base alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni e integrazioni, sono estesi ad altri settori della produzione agricola, nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa RIBS S.p.a., fatte salve le funzioni di programmazione nel settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

8. Gli interventi di cui al comma 7, limitati al sostegno dell'occupazione in aziende del settore della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli con più di 100 dipendenti, sono deliberati dal CIPE su proposta congiunta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola, la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli.

Art. 3

Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale

1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì i criteri per la ripartizione di cui al comma 6 e le modalità per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati della realizzazione dei singoli interventi.

3. I programmi sono presentati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7.

4. Le somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.

5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non impegnate in tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda il comma 4, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo, anche nel conto dei residui.

7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini idrografici, sulla base dei programmi presentati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 3.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, sono

individuate le disponibilità nel conto residui del bilancio dello Stato del 1992 e precedenti, che possono essere impegnate negli anni 1993-1995 per la realizzazione di opere di pubblica utilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante il cofinanziamento delle regioni e degli enti locali, finalizzati prioritariamente alla occupazione dei soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma 4. Le somme relative sono ripartite sulla base di appositi programmi predisposti dall'autorità di bacino e dalle regioni, d'intesa fra loro o singolarmente, con le procedure di cui al comma 7.

9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 4.

Norme in materia di politica dell'impiego

1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano fino a quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.

3. Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensione dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da «nonché quelli» a «d'integrazione salariale».

4. All'articolo 6, comma 2, lettera *a)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avendo riguardo anche alle azioni positive per le lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125».

5. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7».

6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.

7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Con il regolamento di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono disciplinate particolari procedure di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti relativi a profili professionali per i quali le pubbliche amministrazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Le relative graduatorie sono formate anche sulla base di valutazione degli eventuali servizi prestati in amministrazioni pubbliche.

11. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 10, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.

Art. 5.

Contratti di solidarietà

1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché dal comma 4 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

2. In caso di attuazione degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ivi compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al termine dei suddetti accordi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, in favore dei datori di lavoro si applica sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro medesimi, per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale, una riduzione del 25 per cento, elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando la riduzione dell'orario di lavoro concordata è superiore al 20 per cento rispetto all'orario di lavoro contrattuale. Le riduzioni sono elevate, rispettivamente, al 35 e 40 per cento quando la riduzione è superiore al 30 per cento.

3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, ovvero, in assenza di contratto collettivo, non superiore a 12 ore settimanali medie, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla metà del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. Il presente contributo è cumulabile con quello di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 864, per le imprese ivi previste.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.

6. Il contributo di cui al comma 4 può essere corrisposto, altresì, alle imprese artigiane, qualora le stesse dimostrino di beneficiare di un intervento a favore dei lavoratori con orario ridotto, per le finalità di cui al medesimo comma, di entità almeno pari alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori, proveniente

da fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva o da accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

7. Ai fini del comma 4, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

8. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

9. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5.

Art. 6.

Misure per la tutela del reddito

1. Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il computo dei diciotto mesi di occupazione è riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro.

2. Per «opere pubbliche di grandi dimensioni» di cui al comma 1 dell'articolo 10 e al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. I periodi di astensione obbligatoria per maternità non vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità.

5. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di astensione obbligatoria per maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

6. L'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazionegenerale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

8. Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennità di mobilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di pensionamento anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli articoli 27 e 29 della stessa legge 23 luglio 1991, n. 223.

9. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità.

10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano, alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilità da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 5, i requisiti di anzianità contributiva per il pensionamento di anzianità, richiesti per l'applicazione dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono fissati ad un numero inferiore di cinque anni rispetto a quello previsto per il pensionamento di anzianità.

11. La determinazione dei requisiti di età di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992.

12. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992 e per i quali il periodo di godimento del trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

13. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

14. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo di linea e di massa, nel limite comunque non superiore a 2000 unità.

16. I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e per essi non trova applicazione l'articolo 7 della legge medesima.

17. Per i periodi anteriori al 1° giugno 1991, sono fatti salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già corrisposti sulla diaria o sull'indennità di trasferta e versati dai datori di lavoro che abbiano avuto in forza lavoratori tenuti per contratto, anche con carattere di continuità, a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale ai sensi dell'articolo 12, comma primo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, così come interpretato dall'articolo 9-*ter* della legge 1° giugno 1991, n. 166.

18. Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il periodo 1989-1993, stabilito dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono prorogate per il periodo 1994-1996 con le stesse modalità di attuazione e di copertura dei relativi oneri.

Art. 7.

Norme in materia di cassa integrazione guadagni

1. All'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio nel termine previsto dal primo comma; in caso di inoltro tardivo si applicano le disposizioni di cui al secondo comma».

2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per «nuove assunzioni» sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da società costituite dalla GEPI S.p.a. o da società in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la propria validità in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonché ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate, purché ad essi si applichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il CIPI può concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda.

6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da cinque a quindici dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.

7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti e meno di 200. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

8. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel primo periodo le parole da «di omologazione» sino alle parole «dei beni» sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento».

9. L'articolo 2-*ter* del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*ter* (*Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR*). — *1.* La società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità.

2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.

3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi.

Art. 8.

Norme in materia di licenziamenti collettivi

1. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. In tali casi il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale».

2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 12 aprile 1991, n. 125.

3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

4. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all'articolo 4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma 9.

5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unità produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

6. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 5, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, è disposta senza meccanismi di rotazione.

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma 5, perché ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attività concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di integrazione salariale.

8. L'articolo 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il mancato inoltro della copia della ricevuta di versamento ivi prevista non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo articolo 4.

Art. 9.

Interventi di formazione professionale

1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale, interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa.

4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5.

5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui all'articolo 22 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.

7. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le residue disponibilità del Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.

8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli di cui all'articolo 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.

9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 9055 e 9056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 5.

11. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.

12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonché l'articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.

13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le commissioni regionali per l'impiego, su proposta delle regioni competenti, determinano gli indirizzi generali sulla base dei quali le università, i provveditorati agli studi, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone tempestiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli.

15. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 15 non costituiscono rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

16. I rapporti di cui al comma 15 interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e si realizzano:

a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a sei settimane, da maturare in settori operativi diversi, nel caso di media e grande azienda, ovvero in più di una realtà aziendale, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati;

b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorché non abbiano concluso il relativo iter, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i datori di lavoro interessati.

17. Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di svolgimento dei suindicati rapporti, sono stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

18. Le disposizioni dei commi 15, 16, 17 e 18, specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7, con esclusione di quelli di cui al comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;

b) quanto a lire 138 miliardi per l'anno 1993, a lire 95 miliardi per l'anno 1994, a lire 62 miliardi per l'anno 1995, a lire 47 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 1 miliardo per l'anno 1997, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, accertate al 31 dicembre 1992;

c) quanto a lire 125 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 69 miliardi per l'anno 1997, mediante utilizzo, per i corrispondenti anni, di parte delle entrate di cui all'articolo 9, comma 5;

d) quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 6, comma 16;

e) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire 18 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 8, comma 1;

f) quanto a lire 122 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate assicurate dall'articolo 3 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56;

g) quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7744 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno;

h) quanto a lire 78 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 16 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 32 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *c),* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modulazioni ivi indicate, per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto, anche nel conto residui.

Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0113

DECRETO-LEGGE 11 marzo 1993, n. 58.

Interventi urgenti in favore dell'economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a sostenere il sistema produttivo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche attraverso il rifinanziamento di organismi operanti nel campo degli interventi a medio termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della difesa, della sanità e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola

1. Negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, recante interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione e per il sostegno della cooperazione agricola, le parole: «ventennali» sono sostituite da quelle: «decennali».

2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata con la tabella *D* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500; quanto a lire 147 miliardi per il 1994 e a lire 257 miliardi per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 2.

Interventi per le medie e piccole imprese

1. All'articolo 2, primo comma, lettera *a)*, della legge 28 novembre 1980, n. 782, al periodo: «I rientri per capitale e interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni.» sono aggiunte le parole: «salvo quanto stabilito al secondo comma».

2. All'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è aggiunto il seguente comma: «I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a società finanziarie e di partecipazioni o ad operatori, aventi sedi in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia, con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere su detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato.».

3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è altresì incrementato di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente: «Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento n. 2052/1988: 55 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

b) per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2052/1988: 65 per cento del tasso di riferimento sopra precisato;

c) per le rimanenti zone: 75 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato.».

6. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto il seguente:

«*6-bis.* La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse potranno essere adeguati, a decorrere dal 1° luglio 1993 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.».

7. La dotazione del Fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

8. Per consentire l'immediata attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per gli insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale, di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano alla regione territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati. Le proposte si intendono accolte, qualora, entro i trenta giorni successivi, la regione non adotti un provvedimento negativo.

9. Ai consorzi di cui al comma 8 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.

10. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1.* La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.».

11. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, è assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno.».

12. Ai fini dell'attuazione del comma 10, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Interventi GEPI

1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a., per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 Marzo 1993, n. 57, la stessa GEPI è autorizzata a contrarre mutui decennali correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo.

2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1.

3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo dei predetti oneri è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corrisposto direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI S.p.a. si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa.

5. I criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati alla Commissione CEE prima della loro applicazione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impegno, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 della predetta normativa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 4.

Interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica

1. È autorizzato l'avvio di un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate, con priorità per l'immediata acquisizione di quattro unità navali classe Lupo, incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri, da adottare nel secondo semestre dell'anno 1993.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione della difesa può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di lire 100 miliardi con decorrenza 1993 e di lire 150 miliardi con decorrenza 1994.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (limiti d'impegno).

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati i limiti d'impegno decennali di lire 50 miliardi ciascuno per gli anni 1993 e 1994.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano i criteri, le procedure e le modalità già stabiliti con i provvedimenti previsti dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 50 miliardi per il 1993 e lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (limiti di impegno).

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiale di armamento, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 155, definisce un programma quinquennale del complessivo importo di lire 500 miliardi per interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica, attraverso lo sviluppo delle produzioni in campo civile e duale.

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla concessione di contributi e alla restituzione allo Stato, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 per il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. A valere sulle somme versate al bilancio dello Stato nell'anno 1993 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno medesimo, una quota fino all'importo complessivo di lire 300 miliardi.

Art. 5

Provvedimenti urgenti per la promozione degli investimenti nel settore del turismo

1. Il Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è soppresso e le relative disponibilità sono destinate alle finalità di cui al comma 3, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

2. I finanziamenti di progetti a carattere nazionale disposti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1989, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per i quali non è stata stipulata la prevista convenzione entro due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale, sono revocati. Le relative disponibilità, nonché quelle relative ai progetti a carattere nazionale comunque già revocati, sono destinate alle finalità di cui al comma 3.

3. Le disponibilità di cui ai commi 1 e 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e sono destinate alla concessione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, ai progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi della medesima legge.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda di ammissione al finanziamento. La domanda è accompagnata da una relazione illustrativa degli aggiornamenti e delle modifiche eventualmente apportate rispetto al progetto originale, che non debbono comportare sostanziali modificazioni della progettazione delle caratteristiche degli interventi stessi e dalla struttura dei costi.

5. Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla data di ripresentazione della domanda siano già stati realizzati per una quota superiore al trenta per cento dei costi.

6. L'ammissione al finanziamento è disposta, con proprio decreto, dal Ministro del turismo e dello spettacolo in base alle priorità ed ai criteri previsti dalla normativa di cui al comma 7, tenuto conto dell'interesse sociale alla realizzazione dell'opera anche in relazione alle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57.

7. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e quelle di cui al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1989.

8. Al fine di promuovere il turismo verso l'Italia nel triennio 1993-1995, sono attivate le misure agevolative che seguono:

a) soccorso stradale prestato dall'Automobile club d'Italia a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che giungono in Italia con motocicli o autovetture con targa di registro estera ad esclusione dei veicoli immatricolati nello Stato di S. Marino e della Città del Vaticano. La stessa agevolazione è concessa ai turisti stranieri o italiani residenti all'estero che giungono in Italia negli aeroporti intercontinentali e visitano il Paese con la formula «Fly and Drive»;

b) tessera di ingresso ai musei dello Stato ubicati nei capoluoghi di regione e di provincia;

c) assistenza turistica per i turisti stranieri che si trovino, in Italia, in situazioni di emergenza che richiedono un intervento immediato.

9. Le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 8 sono definite nelle convenzioni che il Ministero del turismo, anche di concerto con altre amministrazioni interessate, è autorizzato a stipulare con A.C.I. e con altri enti pubblici o privati.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 10 miliardi annui e comprensivo dell'onere relativo alla utilizzazione di pacchetti turistici da parte di cittadini stranieri sino al 31 dicembre 1992, da ripartirsi nel triennio 1993-1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo.

11. Per le finalità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il progetto relativo al Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, è realizzato dall'aggiudicatario nei limiti delle disponibilità di bilancio, pari a lire 35.705 milioni corrispondenti alla prima assegnazione disposta dal CIPE con la suddetta deliberazione. Il nuovo contratto dovrà essere stipulato seguendo le procedure previste dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 6.

Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva il piano per la realizzazione degli interventi e di ogni altra spesa ordinaria e straordinaria da effettuare nell'anno di riferimento da parte degli organi centrali e periferici. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato. Il piano può essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Per l'esercizio 1993 valgono le proposte già avanzate e coordinate dagli uffici centrali ed il parere già espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. I fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano, da parte degli organi periferici e degli istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al controllo successivo in sede di rendiconto.

3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni statali e sui beni non statali, per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilità la predisposizione dei progetti può essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1 sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni, e dal direttore generale del competente Ufficio centrale per importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti norme. Il predetto limite può essere modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali informano il competente Ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi, nonché entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale, costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Per gli interventi e le spese non inserite nel piano di cui al presente articolo valgono le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. È abrogato l'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145.

Art. 7.

Centrale termoelettrica di Gioia Tauro

1. È approvato a tutti gli effetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, il progetto presentato dall'ENEL S.p.a. in data 3 novembre 1992 per la costruzione della centrale termoelettrica da realizzare nel comune di Gioia Tauro. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta ogni ulteriore indicazione e prescrizione necessaria per la realizzazione e l'esercizio della centrale. Eventuali varianti possono essere attuate solo con la preventiva approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'ENEL S.p.a. attiva le procedure di attuazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Proroghe di termini

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, commi 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, è differita al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FONTANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

TESINI, *Ministro dei trasporti*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

COSTA, *Ministro della sanità*

CIAURRO, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0114

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 febbraio 1993.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, quinquennali, con godimento 1° gennaio 1993 e scadenza 1° gennaio 1998 ad estinzione dei crediti d'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;

Visto l'art. 10, comma 1, del suindicato decreto-legge, il quale stabilisce che per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali delle imposte sul valore aggiunto, relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro il 15 giugno 1992, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;

Visto il decreto 27 aprile 1992 del Ministro delle finanze, con cui vengono determinate le modalità di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono formare oggetto di estinzione;

Considerato che, in applicazione del comma 2 del citato art. 10 del suaccennato decreto-legge, l'estinzione dei crediti d'imposta deve avvenire mediante assegnazione

di titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori d'imposta;

Considerato altresì che, ai sensi dello stesso comma 2 dell'art. 10 del ripetuto decreto-legge, occorre determinare le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, ai creditori d'imposta di cui al primo comma dello stesso art. 10, verranno consegnati, ad estinzione dei crediti d'imposta di cui al citato comma 1, certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di anni cinque, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, con godimento 1° gennaio 1993, da rimborsare in unica soluzione il 1° gennaio 1998.

I titoli verranno emessi alla pari, per un importo corrispondente, salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dagli elenchi riepilogativi trasmessi dal Ministero delle finanze a quello del tesoro ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 27 aprile 1992, citato nelle premesse.

Con successivo decreto ministeriale verranno stabilite le modalità di assegnazione dei titoli, nonchè le altre caratteristiche e condizioni relative all'emissione e all'ammortamento dei titoli non previste nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A1584

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 febbraio 1993.

Determinazione della dicitura per la identificazione del lotto delle conserve alimentari di origine vegetale confezionate nell'anno 1993.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in particolare l'art. 13 ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stabilire le modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimentari sottoposti a particolari controlli previsti dalle norme comunitarie;

Ritenuta la necessità di determinare una dicitura uniforme per tutti i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli confezionati nell'anno 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. La dicitura per la identificazione del lotto, previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, delle conserve alimentari di origine vegetale, confezionate nell'anno 1993, è costituita dalla lettera D seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-365), nel caso di lotto giornaliero.

2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata con l'indicazione di un'altra lettera alfabetica da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno dell'anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1548

DECRETO 2 marzo 1993.

Autorizzazione alla Ascovita assicurazioni S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, in Roma, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo vita VI.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e le altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto ministeriale in data 15 febbraio 1991 con cui la Ascovita assicurazioni S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la domanda in data 31 luglio 1992 con la quale la Ascovita assicurazioni S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 224994 del 23 dicembre 1992 e n. 330269 del 27 gennaio 1993 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 5 febbraio 1993;

Decreta:

Art. 1.

La Ascovita assicurazioni S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1532

DECRETO 2 marzo 1993.

Autorizzazione alla Arca vita S.p.a., in Verona, all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo vita VI.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 1989 con il quale la Arca vita S.p.a., con sede in Verona, è stata autorizzata ad esercitare, l'attività assicurativa nel ramo I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la domanda in data 28 ottobre 1992 con la quale la Arca vita S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 224615 dell'11 dicembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 5 febbraio 1993;

Decreta:

La Arca vita S.p.a., con sede in Verona, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1533

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 febbraio 1993.

Applicazione dell'art. 7 del regolamento 30 dicembre 1991, n. 443, d'attuazione dell'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di pensionamenti anticipati nel settore siderurgico pubblico.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che prevede il pensionamento anticipato di vecchiaia in favore dei lavoratori del settore siderurgico pubblico, ivi comprese le aziende di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, delle imprese produttrici di materiali refrattari ed elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica e delle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, nei limiti di novemila unità;

Visto il decreto 30 dicembre 1991, n. 443, recante: «Regolamenti d'attuazione dell'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di pensionamenti anticipati nel settore siderurgico pubblico»;

Visto l'art. 7 del predetto decreto, che prevede la ripartizione delle residue unità lavorative prepensionabili con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali;

Preso atto delle note inviate dall'INPS, dalle quali risulta accertato un residuo di duecentodue unità lavorative prepensionabili;

Intervenuto il concerto con il Ministro delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle residue disponibilità di unità lavorative prepensionabili

Valutate le singole situazioni aziendali anche con riferimento ai lavoratori occupati e tenuto conto del numero dei lavoratori in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato comunicato ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto 30 dicembre 1991, n. 443, i benefici previsti dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano ai lavoratori appartenenti alle imprese di cui alla tabella *A*, allegata al presente decreto, entro i limiti massimi e secondo la ripartizione tra le varie imprese indicate nella tabella stessa.

Art. 2.

Adempimenti procedurali

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406, si considerano utilmente proposte le domande presentate dai lavoratori all'impresa di appartenenza entro la data del 29 febbraio 1992.

2. Le imprese interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono alla sede INPS competente per territorio le domande dei lavoratori, entro i limiti di cui all'art. 1.

3. Nel caso in cui il numero delle domande dei lavoratori sia superiore ai limiti di cui all'art. 1, le imprese opereranno una selezione in base alle proprie esigenze.

4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

Art. 3.

Ulteriori residue unità lavorative prepensionabili

Ulteriori residue unità lavorative prepensionabili, risultanti dopo la ripartizione prevista dal presente decreto, saranno ripartite, con i medesimi criteri, con comunicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero delle partecipazioni statali, alle aziende interessate.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1993

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

Il Ministro delle partecipazioni statali
GUARINO

TABELLA *A* (Art. 1)

AZIENDE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 1° APRILE 1989, N. 120, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181.

Aziende	Beneficiari
Agis (Taranto)	4
Ansaldo (Genova)	2
Belleli (Mantova)	8
Carelli (Taranto)	11
De.For. (Taranto)	1
Donato Carelli (Taranto)	4
Gruppo Iritecna	75
Italedil (Roma)	1
L'Edilizia Industriale (Bari)	3
Montusal (Taranto)	1
Nuova Italiana Coke (Milano)	7
Nuova Siet (Torino)	6
O.M.S.T. (Taranto)	4
Omsav (Savona)	11
Peyrani Sud (Taranto)	1
Quadrato Vito (Bari)	1
S.M.S.I. (Taranto)	9
Sifi (Taranto)	9
Siiatek Sud (Taranto)	4
Turbo Sud (Taranto)	1
Totale . . .	163

Settore cantieristico pubblico	Beneficiari
Gruppo Fincantieri	10

IMPRESE PRODUTTRICI DI MATERIALI REFRATTARI ED ELETTRODI DI GRAFITE ARTIFICIALE PER L'INDUSTRIA SIDERURGICA.

Aziende	Beneficiari
Comer (Torino)	1
Flocon Italiana (Milano)	1
Nuova Sardamag (Cagliari)	8
Nuova Sirma (Venezia)	15
Sardamag (Siracusa)	2
Ucar Carbon (Milano)	2
Totale . . .	29
Totale complessivo . . .	202

93A1547

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 10 marzo 1993.

Norme sanitarie sullo spostamento degli animali della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina ai fini della profilassi e lotta contro l'afta epizootica da virus esotico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista l'ordinanza 27 aprile 1983 recante norme sanitarie per lo spostamento dei suidi;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, relativo all'attuazione delle direttive 91/628/CEE riguardante la protezione degli animali durante il trasporto;

Vista l'ordinanza 29 maggio 1992 recante norme sanitarie per lo spostamento degli animali della specie bovina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, riguardante regolamento di attuazione delle direttive 85/511/CEE, che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE;

Considerato che in comuni della provincia di Potenza sono stati accertati focolai di afta epizootica causati da virus aftoso di tipo 01 mediorientale, che è esotico per il territorio nazionale e comunitario;

Ravvisata la urgente esigenza e grave necessità di assicurare il controllo sanitario sugli spostamenti, anche in ambito regionale, degli animali aftoso sensibili al fine di evitare la eventuale ulteriore diffusione della malattia;

Ordina:

Art. 1.

1. Le norme di cui all'ordinanza 29 maggio 1992 citata in epigrafe sono estese agli animali della specie bovina che si spostano nell'ambito del territorio nazionale al di fuori dal comune dove si trova l'allevamento.

2. Gli animali delle specie bufalina, ovina e caprina da trasportare con qualunque mezzo per essere spostati dai loro allevamenti devono essere sottoposti alla visita veterinaria prima del carico con il rilascio dell'attestazione sanitaria mod. 4 con la procedura dell'ordinanza citata al primo comma della presente ordinanza.

3. Per gli animali della specie suina si applica l'ordinanza 27 aprile 1983 citata nella premessa.

Art. 2.

1. All'art. 4 dell'ordinanza 29 maggio 1992 è aggiunto il seguente comma: «Le unità sanitarie locali, devono assicurare che anche i mezzi di trasporto di animali aftoso sensibili di provenienza estera siano puliti, lavati e disinfettati, dopo lo scarico, nelle immediate vicinanze in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria citato nella premessa».

Art. 3.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1993

p. *Il Ministro:* COSTA

93A1599

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni:

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 7 del titolo XI dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma (ed 91/92), è sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Articolo unico

Art. 7 *(Titolo XI)*. — La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

Titolo di ammissione: quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in nove indirizzi:

a) indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;

b) indirizzo di fisica della materia;

c) indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio;

d) indirizzo di fisica dei materiali ed applicata;

e) indirizzo didattico e di storia della fisica;

f) indirizzo teorico generale;

g) indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente;

h) indirizzo elettronico-cibernetico:

i) indirizzo di fisica dei biosistemi.

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

Primo anno:

1) fisica generale I;

2) esperimentazioni di fisica I:

3) analisi matematica I;

4) geometria.

Secondo anno:

5) fisica generale II;

6) esperimentazioni di fisica II;

7) analisi matematica II;

8) chimica;

9) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

Terzo anno:

10) metodi matematici della fisica:

11) istituzioni di fisica teorica;

12) esperimentazioni di fisica III;

13) struttura della materia;

14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

E richiesta una prova di conoscenza della lingua inglese e di una lingua tra francese, russo e tedesco.

Per consentire al consiglio di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studi deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al quarto anno, chiedere con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. Il corso 8) può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante.

I corsi, differenziati per vari indirizzi, al quarto anno sono i seguenti:

Indirizzo di fisica nucleare e subnucleare:

15) annuale a scelta tra: fisica nucleare, fisica delle particelle elementari;

16) annuale a scelta tra: laboratorio di fisica nucleare, laboratorio di fisica subnucleare;

17) annuale: fisica teorica;

18 e 19) due semestrali a scelta tra quelli dell'elenco successivo.

Indirizzo di fisica della materia:

15) annuale a scelta tra: fisica dello stato solido, fisica dei fluidi, fisica atomica, ottica quantistica;

16) annuale a scelta tra: laboratorio di fisica della materia, laboratorio di ottica quantistica;

17) annuale a scelta tra quelli dell'elenco successivo;

18 e 19) due semestrali a scelta tra quelli dell'elenco successivo.

Indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio:

15) annuale a scelta tra: astronomia, fisica dello spazio, astrofisica;

16) annuale a scelta tra: laboratorio di astrofisica, laboratorio di fisica spaziale;

17) annuale a scelta tra quelli dell'elenco successivo;

18 e 19) due semestrali a scelta tra quelli dell'elenco successivo.

Indirizzo di fisica dei materiali ed applicata:

15) annuale: laboratorio di tecnologie fisiche;

16) annuale a scelta tra: fisica dei materiali, fisica dei dispositivi elettronici;

17) annuale a scelta tra quelli dell'elenco successivo;

18 e 19) due semestrali a scelta tra quelli dell'elenco successivo.

Indirizzo didattico e di storia della fisica:

15) annuale a scelta tra: complementi di fisica, fisica superiore, storia della fisica;

16) annuale a scelta tra: preparazione esperienze didattiche, laboratorio di strumentazioni fisiche;

17) annuale a scelta tra quelli dell'elenco successivo;

18 e 19) due semestrali a scelta tra quelli dell'elenco successivo.

Indirizzo teorico generale:

15) annuale: fisica teorica;

16) annuale a scelta tra: meccanica statistica, fisica dei sistemi dinamici, teoria dei sistemi a molti corpi;

17) annuale a scelta tra quelli dell'elenco successivo;

18 e 19) due semestrali a scelta tra quelli dell'elenco successivo.

Indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente:

15) annuale a scelta tra: geofisica, fisica dell'atmosfera;

16) annuale: laboratorio di geofisica;

17) annuale a scelta tra quelli dell'elenco successivo;

18 e 19) due semestrali a scelta tra quelli dell'elenco successivo.

Indirizzo elettronico-cibernetico:

15) annuale a scelta tra: fisica dei dispositivi elettronici, elettronica;

16) annuale a scelta tra: laboratorio di elettronica, laboratorio di cibernetica;

17) annuale a scelta tra quelli dell'elenco successivo;

18 e 19) due semestrali a scelta tra quelli dell'elenco successivo.

Indirizzo di fisica dei biosistemi:

15) annuale a scelta tra: fisica biologica biofisica;

16) annuale a scelta tra: laboratorio di fisica biologica, laboratorio di fisica sanitaria;

17) annuale a scelta tra quelli dell'elenco successivo;

18 e 19) due semestrali a scelta tra quelli dell'elenco successivo.

In caso di presentazione di un piano di studio individuale lo studente può chiedere di anticipare al terzo anno un insegnamento del quarto anno scambiandolo con istituzioni di fisica nucleare e subnucleare o struttura della materia.

Per gli indirizzi di tipo non applicativo almeno uno dei corsi annuali del quarto anno deve essere di contenuto teorico. Per l'indirizzo teorico generale almeno uno dei corsi del quarto anno deve essere di contenuto fenomenologico o di laboratorio.

I due corsi di insegnamento semestrali, a scelta dello studente, non possono essere sostituiti con un solo annuale mentre il corso di insegnamento annuale, a scelta dello studente, può essere sostituito con due insegnamenti semestrali dopo l'approvazione da parte del consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea propone quali insegnamenti dell'ordinamento didattico approvato dalla facoltà, siano da considerarsi semestrali, ovvero quale parte di quelli annuali può essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale.

Il consiglio di corso di laurea inoltre formula gli elenchi degli insegnamenti a scelta 17), 18) e 19) differenziati per i vari indirizzi, fra quelli contenuti nell'elenco complessivo degli insegnamenti del corso di laurea.

Uno dei due insegnamenti 13) o 14) del terzo anno può essere seguito nel quarto anno. In tal caso lo studente può chiedere in sede di presentazione del piano di studi, di sostenere nel terzo anno uno degli esami semestrali del quarto anno.

Propedeuticità e sbarramenti.

Possono iscriversi al terzo anno soltanto gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami.

Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato gli esami di analisi matematica I e II e fisica generale I e II. Possono ottenere l'iscrizione al quarto anno soltanto quegli studenti che abbiano già sostenuto otto esami.

Il consiglio di corso di laurea in fisica potrà stabilire anche la propedeuticità di certi esami rispetto ad altri.

Esame di laurea.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere almeno la discussione di una tesi scritta.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Elenco degli insegnamenti a scelta:

acquisizione ed analisi di dati nella fisica;
acustica;
algebra;
algebra superiore;
algoritmi e strutture dati;
analisi degli inquinanti;
analisi funzionale;
analisi numerica;
analisi superiore;
applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;
archeometria;
astrofisica;
astrofisica delle alte energie;
astrofisica extra-galattica;
astrofisica galattica;
astrofisica stellare;
astrofisica teorica;
astronomia;
biofisica;
biologia cellulare;
biologia generale;
biologia molecolare;
biomateriali;
calcolatori elettronici;
calcolo delle probabilità;
calcolo numerico;
chimica;
chimica biologica;
chimica dei materiali;
chimica dell'ambiente;
chimica delle superfici e catalisi;
chimica dello stato solido;
chimica fisica;
chimica fisica biologica;
chimica macromolecolare;
chimica nucleare;
cibernetica;
complementi di fisica;

cosmologia;
didattica della fisica;
difetti nei solidi e leghe;
elaborazione di immagini;
elettrodinamica;
elettrofisiologia;
elettromagnetismo;
elettronica applicata;
elettronica dei dispositivi a stato solido;
elettronica digitale;
elettronica I;
elettronica II;
elettronica III;
elettronica quantistica;
fenomeni cooperativi e transazioni di fase;
fisica atomica;
fisica biologica;
fisica biomedica;
fisica cosmica;
fisica degli acceleratori;
fisica degli stati condensati;
fisica dei dispositivi a stato solido;
fisica dei dispositivi elettronici;
fisica dei fluidi;
fisica dei liquidi;
fisica dei materiali;
fisica dei materiali amorfi;
fisica dei metalli;
fisica dei plasmi;
fisica dei polimeri;
fisica dei reattori nucleari;
fisica dei semiconduttori;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica dei sistemi disordinati;
fisica dei sistemi non lineari;
fisica dell'ambiente;
fisica dell'atmosfera;
fisica della gravitazione;
fisica delle basse temperature;
fisica delle particelle elementari;
fisica delle superfici;
fisica dello spazio;
fisica dello stato solido;
fisica matematica;
fisica medica;
fisica molecolare;
fisica nella musica;
fisica nucleare;
fisica numerica;
fisica planetaria;
fisica sanitaria;
fisica solare;
fisica spaziale;
fisica sperimentale delle particelle elementari;
fisica subnucleare;
fisica superiore;
fisica teorica;
fisica terrestre;
fisiologia generale;
fondamenti della fisica;
genetica;
genetica dei microrganismi;
geofisica;
geofisica applicata;
geologia;
geomagnetismo;
geometria differenziale;
istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di fisica matematica;
laboratorio di astrofisica;
laboratorio di biofisica;
laboratorio di cibernetica;
laboratorio di elettronica;
laboratorio di fisica biologica;
laboratorio di fisica dell'ambiente;
laboratorio di fisica della materia;
laboratorio di fisica nucleare;
laboratorio di fisica sanitaria;
laboratorio di fisica spaziale;
laboratorio di fisica subnucleare;
laboratorio di geofisica;
laboratorio di ottica quantistica;
laboratorio di strumentazioni fisiche;
laboratorio di tecnologie fisiche;
lingua francese;
lingua inglese;
lingua russa;
lingua tedesca;
matematica applicata;
meccanica analitica;
meccanica celeste;
meccanica dei fluidi;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
meccanica superiore;
metodi computazionali della fisica;
metodi informatici della fisica;
metodi fisici della biologia;
metodi matematici dell'astronomia;
metodi matematica della fisica (corso avanzato);

metodi probabilistici della fisica;
metodi sperimentali della fisica subnucleare;
metodologie fisiche per i beni culturali;
neurobiologia;
oceanografia;
onde elettromagnetiche;
optoelettronica e fotonica;
ottica;
ottica quantistica;
preparazione esperienze didattiche;
processi elettronici nei solidi;
proprietà dielettriche della materia;
proprietà magnetiche della materia;
proprietà strutturali della materia biologica;
radioastronomia;
radiochimica;
radiogenetica;
radioprotezione;
raggi cosmici;
relatività;
reti neurali;
scienza dei metalli;
spettroscopia;
spettroscopia a radiofrequenza;
spettroscopia molecolare;
statistica;
storia della fisica;
strumentazione fisica;
strumentazione fisica per medicina e biologia;
superconduttività;
tecnica della programmazione;
tecniche astrofisiche;
tecniche elettromagnetiche di diagnostica ambientale;
tecnologia dei materiali;
tecniche di calcolo della fisica teorica;
teoria dei campi;
teoria dei gruppi;
teoria dei processi irreversibili;
teoria dei sistemi a molti corpi;
teoria dell'informazione;
teoria dell'informazione e della trasmissione;
teoria della gravità;
teoria delle interazioni elementari;
teoria delle interazioni fondamentali;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
teoria quantistica dei solidi;
teorie quantistiche;
teorie relavistiche;
termodinamica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1992

Il rettore: TECCE

93A1551

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 19 gennaio 1993.

Modificazione allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di architettura del 25 ottobre 1991;

Vista la delibera del senato accademico del 23 gennaio 1992;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 gennaio 1992;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 ottobre 1992 relativo all'aumento del numero di posti nella scuola di specializzazione in «Restauro dei monumenti»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

La modifica del secondo comma del secondo punto dell'art. 70:

«In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare fino ad un numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 gennaio 1993

Il rettore: MASSA

93A1552

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1993.

Definizione di flottante ai fini dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, e dei criteri per l'eventuale fissazione del minor limite dello stesso rispetto al 10%, nonché delle condizioni per l'operatività dell'obbligo di promuovere le offerte pubbliche di acquisto di cui alla citata norma e dei criteri per la fissazione del prezzo relativo alle singole offerte. (Deliberazione n. 6892).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 149, ed in particolare l'art. 10, comma 9, il quale stabilisce l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto a carico di chi, direttamente o indirettamente, abbia acquisito, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Ritenuto necessario fornire, ai fini dell'applicazione della suddetta norma, la definizione di flottante;

Ritenuto opportuno indicare i criteri in base ai quali si procederà, ai sensi e per gli effetti della medesima norma, alla eventuale fissazione del minor limite di flottante per i titoli che ricadono nella previsione di cui all'art. 10, comma 9;

Ritenuto opportuno stabilire le condizioni generali alle quali devono essere promosse le offerte pubbliche di acquisto di cui alla norma sopracitata ed i criteri in base ai quali si procederà a stabilire le condizioni del prezzo di ogni singola offerta;

Delibera:

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, per il computo della percentuale di flottante si tiene conto delle azioni ordinarie che non sono comprese in una partecipazione di controllo, quale definita dall'art. 10, comma 2, della stessa legge, e che non sono oggetto di accordi concernenti il loro trasferimento stipulati con i soggetti titolari di partecipazioni che conferiscono il controllo ai sensi del medesimo art. 10, comma 2.

2. Ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992 il minor limite di flottante ivi previsto sarà eventualmente stabilito, per i titoli il cui glottante risulti inferiore al 10 per cento, in una misura percentuale tale da far presumere un regolare andamento del mercato dei singoli titoli, tenuto conto del valore di mercato dei titoli costituenti il flottante, del controvalore giornaliero medio degli scambi, del numero degli azionisti, delle operazioni straordinarie in corso e delle condizioni generali del mercato.

3. In sede di prima applicazione i soggetti controllanti società con azioni ordinarie quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, il cui flottante, alla data di pubblicazione della presente delibera, sia inferiore al 10% o al minor limite stabilito dalla Consob ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, con delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* devono promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, ove, entro tale termine, la percentuale di flottante non risalga al di sopra del limite fissato dalla legge o dalla Consob.

4. Fermo quanto sopra disposto per la fase di prima applicazione i soggetti controllanti società con azioni ordinarie quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto il cui flottante scenda al di sotto del limite del 10 per cento o del minor limite stabilito dalla Consob ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, con delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* devono promuovere, entro centoventi giorni da quello in cui il flottante è sceso sotto il limite, un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli, ove, entro tale termine, il flottante non risalga al di sopra del limite fissato dalla legge o dalla Consob.

5. Il prezzo al quale i soggetti controllanti devono promuovere l'offerta pubblica di acquisto, sarà determinato dalla Consob prendendo in considerazione:

la media delle quotazioni negli ultimi sei mesi;

il patrimonio netto per azione;

l'andamento e le prospettive reddituali;

il prezzo della percentuale offerta (se offerta pubblica di acquisto), il valore dei titoli offerti in scambio (se offerta pubblica di scambio), il valore risultante dalla somma del corrispettivo in denaro e del valore dei titoli offerti (se offerta pubblica di acquisto e scambio), nel caso in cui l'obbligo di promuovere l'offerta sorga a seguito di precedente offerta pubblica di acquisto e/o di scambio.

6. La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 25 febbraio 1993

Il presidente: BERLANDA

93A1569

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1993.

Fissazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite di flottante rispetto al 10%, relativamente alle azioni ordinarie di cinque società quotate. (Deliberazione n. 6893).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, il quale impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del

medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentari quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento alla data di pubblicazione della delibera stessa;

Considerato che alla data di pubblicazione della suddetta delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993, secondo la definizione di flottante ivi fornita, la percentuale di flottante delle azioni ordinarie delle seguenti società risulta pari a quella indicata a fianco di ciascuna, e perciò inferiore al 10 per cento: Alcatel cavi S.p.a. (1,8%), Editoriale La Repubblica S.p.a. (9,7%), Enichem S.p.a. (0,4%), Finanziaria agroindustriale S.p.a. (4,4%), Finmeccanica S.p.a. (3,5%), Fiscambi Holding S.p.a. (5,7%), Immobiliare Metanopoli S.p.a. (9,2%), Pierrel S.p.a. (4,8%), Sirio S.p.a. (7,7%), Valeo S.p.a. (1,7%), Worthington S.p.a. (1,9%);

Considerato il valore di mercato del flottante ed il controvalore giornaliero medio degli scambi dei suddetti titoli, il numero degli azionisti delle rispettive società e le condizioni generali di mercato;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie delle sottoelencate società quotate in borsa è fissato il minor limite percentuale di flottante a fianco di ciascuna indicato:

Editorale La Repubblica S.p.a.	9%
Enichem S.p.a..	3%
Finanziaria agroindustriale S.p.a.	6%
Finmeccanica S.p.a.	3%
Immobiliare Metanopoli S.p.a.	8%

Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, alle azioni ordinarie delle sottoelencate società non viene fissato un limite percentuale di flottante inferiore a quello ivi stabilito in via generale nella misura del 10%:

Alcatel cavi S.p.a.;

Fiscambi Holding S.p.a.;

Pierrel S.p.a.;

Sirio S.p.a.;

Valeo S.p.a.;

Worthington S.p.a.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 25 febbraio 1993

Il presidente: BERLANDA

93A1570

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 2 marzo 1993, n. 2.

Disposizioni sugli intermediari operanti nel settore finanziario di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

1. L'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 143/1991 prevede che gli intermediari operanti nei confronti del pubblico, nonché coloro che erogano crediti al consumo, devono avere la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa.

La successiva legge 5 ottobre 1991, n. 317, ha stabilito che gli organismi di garanzia collettiva fidi individuati nel capo V della medesima legge n. 317 possono avere la forma giuridica di cooperativa, di consorzio o di società consortile, anche in forma cooperativa.

Tenuto conto della successione delle leggi, va chiarito che gli organismi di garanzia collettiva fidi di cui al capo V della legge n. 317/1991, aventi gli scopi sociali indicati nel medesimo capo, possono validamente assumere le suindicate forme ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario, di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 143/1991.

2. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte al capo II del decreto-legge n. 143/1991. Ai sensi della medesima disposizione per le citate agenzie i termini previsti dall'art. 6 del decreto-legge n. 143/1991 decorrono dal 1° gennaio 1993; pertanto detti soggetti, qualora intendano continuare a esercitare la loro attività, devono inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi istanza per l'iscrizione all'elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario con le modalità previste nella circolare n. 1 di questo Ministero.

3. L'art. 6, quinto e sesto comma, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, prevede che gli intermediari operanti nel settore finanziario che esercitano la propria attività nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo, anche se nell'ambito dei propri soci, devono, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, adempiere alle seguenti prescrizioni:

a) *depositare presso l'Ufficio italiano dei cambi l'elenco delle persone che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale o cariche che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti,*

con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche analoghe ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura;

b) *comunicare all'Ufficio italiano dei cambi l'elenco nominativo dei soci quale risulta dal verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio.*

Devono, inoltre, depositare presso l'Ufficio italiano dei cambi la documentazione di cui al punto *a)* in occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori generali e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica.

Al fine di facilitare gli operatori interessati all'espletamento degli adempimenti di che trattasi, si forniscono le seguenti precisazioni che tengono conto anche dei quesiti formulati in proposito:

– *gli obblighi relativi al deposito ed alla segnalazione dei dati sopra indicati sussistono anche se, per l'esercizio in riferimento, l'attività così come qualificata dall'art. 6, secondo comma, è stata esercitata solo per un ridotto arco temporale dell'esercizio medesimo;*

– *per funzioni equivalenti devono intendersi quelle comportanti, anche per delega, lo svolgimento delle stesse competenze dell'amministratore, sindaco e direttore generale;*

– *in occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori generali e sindaci, la documentazione deve essere depositata entro trenta giorni dalla data dell'accettazione della nomina;*

– *per quanto concerne la carica di sindaco la stessa è da riferirsi a quella di sindaco effettivo; la carica di sindaco supplente, pertanto, non forma oggetto di segnalazione;*

– *per cariche analoghe, ricoperte nel corso dell'ultimo anno di riferimento presso altre società ed enti di qualsiasi natura, devono intendersi anche quelle ricoperte presso società ed enti con sede all'estero.*

Per quanto concerne, in particolare, la trasmissione da parte degli operatori interessati dei dati in parola, si precisa che, al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità specifiche della legge nel settore attraverso una più funzionale e sollecita acquisizione dei dati, l'invio all'Ufficio italiano dei cambi degli stessi, a far tempo dall'esercizio iniziato nel corso del 1992, dovrà avvenire sulla base di un prodotto software su floppy-disk per personal computer dotato di un sistema operativo MS DOS 3.3 o successive versioni. Tale prodotto, predisposto dall'Ufficio italiano dei cambi, dovrà essere richiesto allo stesso Ufficio.

Solo nei casi in cui gli operatori siano temporaneamente impossibilitati ad utilizzare strutture informatiche — peraltro obbligatorie per l'archivio unico informatico di cui all'art. 2 della legge n. 197/1991 e al decreto ministeriale 7 luglio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992) — potrà essere utilizzata l'apposita modulistica anch'essa predisposta a cura dell'Ufficio italiano dei cambi.

Il Ministro: BARUCCI

93A1591

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 5 marzo 1993, n. 3439.

Antiriciclaggio. Legge n. 197/1991. Modalità di inoltro mensile all'U.I.C. dei dati aggregati (decreto del Ministro del tesoro del 7 agosto 1992).

A tutti gli intermediari abilitati

Il decreto del Ministro del tesoro del 7 agosto 1992 (modificato con decreto del 30 dicembre 1992) prevede che l'U.I.C. fornisca proprie istruzioni circa le modalità di inoltro mensile dei dati aggregati tratti dall'archivio unico informatico. Le modalità di inoltro sono le seguenti.

i supporti dovranno essere inviati in plichi sui quali dovrà essere riportata la dicitura «PROCEDURA SARA» senza lettera di accompagnamento né altra corrispondenza;

sui supporti andrà apposta un'etichetta debitamente compilata come da fac-simile allegato (cfr. allegato 1);

qualora nel mese di riferimento non siano state registrate operazioni soggette a segnalazioni ogni intermediario ne dovrà dare comunicazione all'U.I.C. con lettera (cfr. allegato 2).

Per una corretta acquisizione delle informazioni contenute negli archivi informatici prima del loro inoltro, l'Ufficio mette a disposizione dei segnalanti un «software di diagnostica preventiva» compatibile con gli ambienti elaborativi di più frequente utilizzo. Tale prodotto effettua *ex ante*, presso i segnalanti, i controlli formali e di congruenza sui dati da inoltrare e potrà essere richiesto a mezzo fax (numero 06/46634761) utilizzando la scheda di cui all'allegato 3.

Per l'efficienza degli scambi di comunicazioni tutti gli intermediari abilitati ed i centri di servizi dovranno compilare la scheda di cui all'allegato 4 e trasmetterla con sollecitudine all'U.I.C. Tale scheda andrà rimessa, con le medesime modalità, al verificarsi di ogni variazione dei dati già trasmessi. Tra le altre indicazioni, al punto F, vengono richieste informazioni sull'ambiente elaborativo utilizzato. Ciò è necessario anche per valutare l'opportunità di estendere il suddetto software di diagnostica preventiva ad ulteriori ambienti elaborativi.

Il direttore: CIAMPICALI

—

I supporti magnetici andranno inviati al seguente indirizzo:

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
S.A.S.I.
Ufficio G.E.F.I.
Via delle Quattro Fontane, 123
00184 ROMA

ALLEGATO 1

FAC SIMILE ETICHETTA SUPPORTI

Denominazione

Inviante :

Codice : Tipo(1): Cod.(2) :

Oggetto : *Procedura Sara*

Tipo invio (3) : N. invio (4) :

Mese di riferimento (5) : - (mm/aa)

1) TIPO · vedi Tabella riportata in calce

2) CODICE : - CODICE ABI per le Aziende di Credito

- CODICE FISCALE per le altre persone giuridiche

- PARTITA IVA per le persone fisiche

3) N= Nuovo S= Sostitutivo

4) Progressivo nell'ambito del mese

5) Mese in cui sono state eseguite le operazioni (va indicato solo nel caso in cui il supporto contenga un solo invio)

TABELLA

Codice	Descrizione
00 =	CONSORZI O CENTRI DI SERVIZI
01 =	UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (compresi gli uffici postali)
02 =	ENTI CREDITIZI (per i quali deve essere utilizzato il codice assegnato dall'ABI comprensivo del codice di controllo)
03 =	SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
04 =	SOCIETA' COMMISSIONARIE AMMESSE AGLI ANTIRECINTI
05 =	AGENTI DI CAMBIO
06 =	SOCIETA' AUTORIZZATE AL COLLOCAMENTO A DOMICILIO DI VALORI MOBILIARI
07 =	SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
08 =	SOCIETA' FIDUCIARIE
09 =	IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI
10 =	SOCIETA' MONTE TITOLI S.P.A.
11 =	INTERMEDIARI FINANZIARI ABILITATI (censiti e non dall'U.I.C.)

ALLEGATO 2

MITTENTE:

Data

Ufficio italiano dei cambi - S.A.S.I. - G.E.F.I. -
Via Quattro Fontane, 123 - 00184 ROMA

OGGETTO: Procedura S.A.R.A.

Si comunica che nel mese AAMM non sono state effettuate operazioni da segnalare ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 197/1991 con le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro del 7 agosto 1992, e successive modificazioni.

Firma

TIPO E CODICE INTERMEDIARIO
(Vedi tabella fac-simile etichetta supporti, va escluso il codice 00 consorzi o centri di servizio)

ALLEGATO 3

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
S A.S I
Ufficio Gestione Elaborazioni
e Flussi Informativi
Via delle Quattro Fontane, 123
00184 R O M A

Oggetto Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
Richiesta del software di diagnostica preventiva

Si comunica che lo scrivente è interessato a ricevere da codesto Ufficio il supporto magnetico contenente il software di cui all'oggetto per l'ambiente elaborativo appresso indicato:

O IBM OS/MVS
O IBM DOS/VSE
O IBM OS/400
O BULL GCOS8
O DIGITAL VAX/VMS.

O NASTRO
O CASSETTA

I supporti magnetici dovranno essere inviati a:

INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE
(Tipo e Codice inviante/intermediario)

Distinti saluti.

ALLEGATO 4

TIPO INTERMEDIARIO/INVIANTE

A [ ] - vedi Tabella (allegato 1)

CODICE INTERMEDIARIO/INVIANTE

B [ ]
- ABI con controcodice per le Aziende di Credito
- Fiscale (per le altre persone giuridiche, escluse le aziende di Credito
- Partita IVA (per le persone fisiche) dell'intermediario abilitato

DENOMINAZIONE

C [ ] - ragione sociale/cognome dell'intermediario abilitato

NOME

D [ ] - solo per le persone fisiche

INDIRIZZO

E [ ] -della Sede dell'Intermediario abilitato presso cui e' stato costituito l'archivio unico informatico (comprensivo di CAP - CAB Comune e sigla automobilistica della provincia di appartenenza)

AMBIENTE ELABORATIVO

F [ ] -Hardware e Sistema Operativo utilizzato (per gli intermediari abilitati che gestiscono in proprio l'archivio unico informatico e per i consorzi o centro servizi)
Vedi Tabella in calce

G [Codice Fiscale] - codice consorzio (per gli intermediari abilitati che utilizzano un consorzio o un centro servizi)

H
N.ro telefonico:
N.ro FAX :

Ufficio :
e/o persona:

Riferimenti per eventuali anomalie

Tabella Sistema Operativo

MAIN FRAME		PERSONAL COMPUTER
1 - MVS	5 - VM	11 - MSDOS
2 - GCOS	6 - UNIX	12 - OS2
3 - VSE DOS	7 - SSP	13 - DOS + WINDOWS
4 - OS/400	8 - VMS	14 - UNIX
9 - Altri (da specificare)		15 - Altri (da specificare)

93A1573

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 9 marzo 1993, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dal sig. Carlo RIPA DI MEANA dalla carica di Ministro dell'ambiente ed ha nominato l'on. prof. Valdo SPINI, deputato al Parlamento, Ministro del medesimo Dicastero, con contestuale cessazione dalla carica di Sottosegretario di Stato agli affari esteri.

93A1598

Sostituzione di un membro del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1993, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 288, per il residuo periodo del quadriennio 1990-93, l'avv. Alberto Pojaghi è stato nominato membro del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in rappresentanza della categoria industriali, in sostituzione del dott. Ernesto Magnani.

93A1576

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1993 i poteri conferiti all'avv. Paris Carretta, commissario governativo della società cooperativa edilizia a r.l. «Esmeralda», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 9 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1993 il dott. Antonio Cusimano è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Acli Catanzaro», con sede in Catanzaro, in sostituzione del dott. Carlo Porcino e la gestione commissariale è stata prorogata fino al 9 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1993 il dott. Pietro Monaco, residente in via dei Ramari, 18, Santa Maria Capua Vetere (Caserta), è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Consorzio agricolo lattiero caseario Agri Latte», con sede in Lacedonia (Avellino), in sostituzione del dott. Ferdinando Scognamiglio, per un periodo di dodici mesi dalla data del decreto medesimo.

93A1558

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 11 febbraio 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa r.l. Posteggiatori Flavio Gioia Amalfi S.r.l.», con sede in Amalfi, costituita per rogito Sisto in data 30 maggio 1969, rep. 4763, reg. soc. 4180/5295, tribunale di Salerno, BUSC n. 1007/114832;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Dialogo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccadaspide (Salerno), costituita per rogito D'Agostino in data 7 dicembre 1978, rep. 81033, reg. soc. 42/79, tribunale di Salerno, BUSC n. 2426/164367;

società cooperativa mista «Eureka - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Positano (Salerno), costituita per rogito Pansa in data 26 marzo 1983, rep. 5089, reg. soc. 503/83, tribunale di Salerno, BUSC n. 3498/198727;

società cooperativa di produzione e lavoro «Castelluccio 82 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Colliani in data 29 luglio 1982, rep. 9628, reg. soc. 681/82, tribunale di Salerno, BUSC n. 3342/193550;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa trasporti Tre Monti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Palomonte (Salerno), costituita per rogito Parisi in data 29 aprile 1984, rep. 44270, reg. soc. 722/84, tribunale di Salerno, BUSC n. 3754/207195;

società cooperativa di produzione e lavoro «Vis - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cicerale (Salerno), costituita per rogito Angrisani in data 12 novembre 1985, rep. 6512/2322, reg. soc. 1110, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 4189;

società cooperativa di produzione e lavoro «I disponibili» a r.l. con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito Giuliani in data 6 ottobre 1980, rep. 51096, reg. soc. 663/80, tribunale di Salerno, BUSC n. 2911/179452;

società cooperativa di produzione e lavoro «Labor - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ogliastro Cilento (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 19 marzo 1987, rep. 28413, reg. soc. 1416, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 4441;

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Martino Società cooperativa a r.l.», con sede in Felitto (Salerno), costituita per rogito Salvati in data 9 settembre 1978, rep. 14558, reg. soc. 419/78, tribunale di Salerno, BUSC n. 2389/162586;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nautilus - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Rotondano in data 3 febbraio 1979, rep. 3083, reg. soc. 157/79, tribunale di Salerno, BUSC n. 2478/165661;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa A-Zeta Futura a r.l.», con sede in Montecorice (Salerno), costituita per rogito Torella in data 11 maggio 1986, rep. 55667, reg. soc. 1228, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 4237;

società cooperativa di produzione e lavoro «Michelangelo - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roccapiemonte (Salerno), costituita per rogito Troiano in data 3 aprile 1985, rep. 2072, reg. soc. 826/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 3942;

società cooperativa di produzione e lavoro «Amina Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano (Salerno), costituita per rogito Barela in data 20 gennaio 1986, rep. 45550, reg. soc. 454/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4141;

società cooperativa di produzione e lavoro «Acli - La Sicurezza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Oliveto Citra (Salerno), costituita per rogito Errico in data 1° marzo 1986, rep. 17705, reg. soc. 816/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4217;

società cooperativa mista «A.S.I.A.T.H. (Assistenza socio-sanitaria per l'infanzia, anziani, tossicodipendenti, handicappati) Soc. coop. a r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Rotondano in data 19 maggio 1986, rep. 10503, reg. soc. 1289/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4311/222212;

società cooperativa di produzione e lavoro «Telecilento sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sapri (Salerno), costituita per rogito Pugliese in data 22 dicembre 1979, rep. 67096, reg. soc. 643, tribunale di Sala Consilina, BUSC n. 3001/182783;

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Andrea Cooperativa a r.l.», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Calabrese in data 9 luglio 1986, rep. 15280, reg. soc. 1364/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4326;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Archeto - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito Tafuri in data 16 maggio 1986, rep. 12140, reg. soc. 929/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4241;

società cooperativa mista «Il Primo Maggio Soc. coop. a r.l.», con sede in Castel San Lorenzo (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 13 dicembre 1984, rep. 5226, reg. soc. 460/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 3879;

società cooperativa mista «Cooperativa di credito commerciale, turistico e agricolo del Cilento», con sede in Agropoli (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 7 agosto 1979, rep. 16026, reg. soc. 456, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 2651/171139;

società cooperativa di produzione e lavoro «Antica ceramica vietrese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vietri, costituita per rogito Barela in data 23 giugno 1981, rep. 26441, reg. soc. 593/81, tribunale di Salerno, BUSC n. 3077/185075;

società cooperativa mista «Spazio libero» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Contursi Terme (Salerno), costituita per rogito Parisi in data 22 gennaio 1983, rep. 34979, reg. soc. 255/83, tribunale di Salerno, BUSC n. 3627/202577;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Saracena - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli (Salerno), costituita per rogito Angrisani in data 11 maggio 1982, rep. 2620/851, reg. soc. 662, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 3311;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.R.M. (Centro ricerche meridionali) Soc. coop. a r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Rotondano in data 16 maggio 1984, rep. 7515, reg. soc. 639/84, tribunale di Salerno, BUSC n. 3723/205618;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ce.S.Am. (Centro servizi amministrativi) Soc. coop. a r.l.», con sede in Pellezzano (Salerno), costituita per rogito Di Fluri in data 29 novembre 1986, rep. 138/253, reg. soc. 66/87, tribunale di Salerno, BUSC n. 4377;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Primo Maggio F - S.r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 21 gennaio 1985, rep. 56005, reg. soc. 3436/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Progetto 84 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Trasatti in data 9 aprile 1984, rep. 4514, reg. soc. 3523/84, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «As.T.Li. - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già A.S.D.I. Iniziative - Società cooperativa a r.l.), con sede in Roma, costituita per rogito Di Cave in data 2 luglio 1985, rep. 3585, reg. soc. 7284/85, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Cooperativa San Raffaele Ortonova a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 23 maggio 1986, rep. 31797, reg. soc. 6823/86, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Codarbas a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 29 marzo 1957, rep. 1869, reg. soc. 1050/57, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Panoramica a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Campanini in data 27 gennaio 1981, rep. 40466, reg. soc. 1780/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Postel I», con sede in Roma, costituita per rogito De Vivo in data 11 aprile 1984, rep. 1084, reg. soc. 4440/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Edilizia Futura 1981 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Condemi in data 27 ottobre 1981, rep. 6726, reg. soc. 7726/81, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Video Press - Italia società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito De Paola in data 16 ottobre 1985, rep. 26984, reg. soc. 6188/86, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «C.M.C. - Cassa mutua cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Liguori in data 30 maggio 1985, rep. 21820, reg. soc. 10946/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Casa Nostra - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ciuro in data 10 ottobre 1967, rep. 40334, reg. soc. 2527/67, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavori edilizi Clodia S.r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Nemcova in data 2 novembre 1984, rep. 9374, reg. soc. 8152/84, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo Arcofelice a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito De Paola in data 15 ottobre 1985, rep. 33515, reg. soc. 11013/85, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Comunità lavoro e studio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Monaco in data 9 settembre 1981, rep. 15881, reg. soc. 5974/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Montebello - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 18 marzo 1960, rep. 215495, reg. soc. 531/60, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa Assistenza malattie per commercianti e artigiani a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Della Penna in data 23 gennaio 1985, rep. 1408, reg. soc. 4349/85, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Roma propone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mascolo in data 26 ottobre 1984, rep. 10078, reg. soc. 7765/84, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edilizia romana - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Polodori in data 15 febbraio 1969, rep. 141438, reg. soc. 1204/69, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Società mutua cooperativa a r.l. - Cassa autonoma di previdenza ed assistenza integrativa degli investigatori privati, degli informatori commerciali e dei titolari degli istituti di vigilanza in Italia (Investicassa)», con sede in Roma, costituita per rogito De Vivo in data 1° dicembre 1982, rep. 332, reg. soc. 1346/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Picace Ionica - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 2 dicembre 1995, rep. 24003, reg. soc. 193, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio regionale sanitario - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fazio in data 16 febbraio 1983, rep. 29897, reg. soc. 5643/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - Il Castello a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavicchioni in data 24 maggio 1961, rep. 4659, reg. soc. 1552/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Casabella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 3 marzo 1964, rep. 114/609, reg. soc. 1530/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Thea 86 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Manara in data 6 agosto 1986, rep. 15072, reg. soc. 8141/86, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Rilevazione dati 2000 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Lipari in data 27 giugno 1987, rep. 33123, reg. soc. 9589/87, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'altra energia - Ricerca ed utilizzazione delle energie anternative - Soc. coop. a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Sisto in data 22 aprile 1982, rep. 12024, reg. soc. 449/82, tribunale di Salerno, BUSC n. 3291/191673;

società cooperativa di consumo «Cooperativa sociale cristiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Amato in data 30 giugno 1978, rep. 104282, reg. soc. 386/78, tribunale di Salerno, BUSC n. 2353/161135;

società cooperativa di produzione e lavoro «Primolabor - Cooperativa di servizi nei settori dell'Amministrazione finanziaria per la collaborazione negli adempimenti dei singoli uffici del Ministero delle finanze - Società cooperativa a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Errico in data 10 ottobre 1984, rep. 16182, reg. soc. 1015/84, tribunale di Salerno, BUSC n. 3804/207769;

società cooperativa di produzione e lavoro «Solidarietà giovanile - Società cooperativa di produzione, lavori e servizi a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 2 agosto 1983, rep. 32818, reg. soc. 765/83, tribunale di Salerno, BUSC n. 3568/200765;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoro e cultura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Salvati in data 14 dicembre 1984, rep. 18944, reg. soc. 260/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 3836/208902;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nana - Cultura, società, ambiente» a responsabilità limitata, con sede in Salerno, costituita per rogito Ansalone in data 2 febbraio 1980, rep. 32260, reg. soc. 255/80 tribunale di Salerno, BUSC n. 2785/174923;

società cooperativa di produzione e lavoro «Iniziative due - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già «La Ribril - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata»), con sede in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 21 gennaio 1985, rep. 21714, reg. soc. 334/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 1004/114694;

società cooperativa di produzione e lavoro «Salerno nostra - Società cooperativa a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Gibboni in data 2 ottobre 1985, rep. 429, reg. soc. 1518/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 4031;

società cooperativa mista «Cooperativa di servizi, produzione, lavoro, volontariato - Società cooperativa a r.l. Fanin», con sede in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 26 marzo 1986, rep. 136990, reg. soc. 664/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4201;

società cooperativa di produzione e lavoro «Telemata» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, costituita per rogito Troiano in data 29 ottobre 1985, rep. 9300, reg. soc. 1636/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 4058/215583;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Coop» a responsabilità limitata, con sede in Salerno, costituita per rogito Liguori in data 20 dicembre 1977, rep. 1751, reg. soc. 70/78, tribunale di Salerno, BUSC n. 2247/157626;

società cooperativa di produzione e lavoro «Prevenire e vivere» a responsabilità limitata, con sede in Salerno, costituita per rogito Moroni in data 13 febbraio 1986, rep. 23182, reg. soc. 617/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4176;

società cooperativa di produzione e lavoro «P.A.Z.A. (Prodotti agricoli, zootecnia, acquacoltura società cooperativa a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Orlando in data 30 aprile 1987, rep. 518, reg. soc. 1159/87, tribunale di Salerno, BUSC n. 4538;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cidiesse - Cooperativa dattilografi salernitani» a responsabilità limitata, con sede in Salerno, costituita per rogito Troiano in data 18 novembre 1986, rep. 12756, reg. soc. 168/87, tribunale di Salerno, BUSC n. 4392/224795;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Mistrall - Soc. coop. a r.l.», con sede in Agropoli (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 9 novembre 1983, rep. 21783, reg. soc. 797, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 3592;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.L.A. - Cooperativa edile lavori artigianali società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Barela in data 17 aprile 1973, rep. 11204, reg. soc. 5105, tribunale di Salerno, BUSC n. 1254/124653;

società cooperativa mista «La Gioventù - Società, cooperativa di lavoro e responsabilità limitata», con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 19 giugno 1985, rep. 23056, reg. soc. 1037/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 3979/212962;

società cooperativa mista «Donna 2000 S.r.l.», con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno), costituita per rogito Moroni in data 19 ottobre 1987, rep. 30920, reg. soc. 1697/87, tribunale di Salerno, BUSC n. 4612/231637;

società cooperativa mista «Ce.Se.M. (Centro servizi meridionali), società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 18 aprile 1985, rep. 7187, reg. soc. 814/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 3938/211851;

società cooperativa di produzione e lavoro «Prod. Lav. - Cooperativa bibliotecaria a r.l.», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Calabrese in data 4 marzo 1980, rep. 187933, reg. soc. 250/80, tribunale di Salerno, BUSC n. 2770/174622;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa C.A.D.I.A.I. - S.r.l. - G. Di Leo», con sede in Pagani (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 16 luglio 1981, rep. 1110, reg. soc. 827/81, tribunale di Salerno, BUSC n. 3128;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa servizi turistici - Olympia S.r.l.», con sede in Paestum (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 5 maggio 1982, rep. 19873, reg. soc. 476/82, tribunale di Salerno, BUSC n. 3289/191671;

società cooperativa mista «Socas - Società cooperativa animazione sociale a responsabilità limitata», con sede in Sant'Angelo a Fasanella (Salerno), costituita per rogito Curzio in data 15 febbraio 1983, rep. 18101, reg. soc. 340/83, tribunale di Salerno, BUSC n. 3456/197704;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Filo di Arianna - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vibonati (Salerno), costituita per rogito De Luca in data 13 aprile 1987, rep. 4964, reg. soc. 1290, tribunale di Sala Consilina, BUSC n. 4507/228115;

società cooperativa edilizia «Elab - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Arezzo, costituita per rogito Fabrizio in data 29 giugno 1978, rep. 35813, reg. soc. 3938, tribunale di Arezzo;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Le Torri a responsabilità limitata», con sede in Arezzo, costituita per rogito Fabrizio in data 27 gennaio 1981, rep. 53341, reg. soc. 5128, tribunale di Arezzo;

società cooperativa edilizia «Lorella» a responsabilità limitata, con sede in Arezzo, costituita per rogito Basagni in data 22 novembre 1978, rep. 35417, reg. soc. 4062, tribunale di Arezzo;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Rigomagno - Società a responsabilità limitata», con sede in Arezzo, costituita per rogito Bartolomei in data 9 ottobre 1971, rep. 44318, reg. soc. 2327, tribunale di Arezzo;

società cooperativa edilizia «Mecenate - Società cooperativa edilizia per azioni a responsabilità limitata», con sede in Arezzo, costituita per rogito Bartolomei in data 3 maggio 1958, rep. 17347, reg. soc. 1147, tribunale di Arezzo;

società cooperativa di consumo «Padre Aurelio Boschini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Arezzo, costituita per rogito Fabrizio in data 30 ottobre 1978, rep. 38076, reg. soc. 4028, tribunale di Arezzo;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Primavera 84 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Arezzo, costituita per rogito Fabrizio in data 22 marzo 1984, rep. 74009, reg. soc. 7670, tribunale di Arezzo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radio Life - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Arezzo, costituita per rogito Bucciarelli Ducci in data 26 novembre 1981, rep. 6215, reg. soc. 5544, tribunale di Arezzo;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Il Cassero - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Arezzo, costituita per rogito Cirianni in data 2 giugno 1981, rep. 66733, reg. soc. 5284, tribunale di Arezzo;

società cooperativa edilizia «Cooperativa soci Uno - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bibbiena (Arezzo), costituita per rogito Milloni in data 23 maggio 1983, rep. 31524, reg. soc. 7189, tribunale di Arezzo;

società cooperativa edilizia «Molin d'Arno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelfocognano (Arezzo), costituita per rogito Basagni in data 28 febbraio 1979, rep. 36060, reg. soc. 4202, tribunale di Arezzo;

società cooperativa mista «Cortona - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cortona (Arezzo), costituita per rogito Vesci in data 5 ottobre 1979, rep. 8502, reg. soc. 4488, tribunale di Arezzo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radio Valdichiana libera - Cortona» a responsabilità limitata, con sede in Cortona (Arezzo), costituita per rogito Trerotoli in data 2 ottobre 1976, rep. 6931, reg. soc. 3357, tribunale di Arezzo;

società cooperativa edilizia «Coop Casa - Foiano» a responsabilità limitata, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo), costituita per rogito Basagni in data 10 settembre 1974, rep. 29088, reg. soc. 2907, tribunale di Arezzo;

società cooperativa edilizia «Dital 80 Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita per rogito Balzano in data 3 maggio 1980, rep. 22716, reg. soc. 4742, tribunale di Arezzo;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Il Mattone a responsabilità limitata», con sede in Sansepolcro (Arezzo), costituita per rogito De Cerbo in data 10 gennaio 1970, rep. 22852, reg. soc. 2157, tribunale di Arezzo;

società cooperativa edilizia «San Macario - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lucca, costituita per rogito Raspini in data 22 dicembre 1978, rep. 51574, reg. soc. 7647, tribunale di Lucca;

società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. Arte e lavoro S.r.l.», con sede in Lucca, costituita per rogito Barsanti in data 19 settembre 1978, rep. 1613, reg. soc. 7434, tribunale di Lucca;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Le Pleiadi», con sede in Forte dei Marmi (Lucca), costituita per rogito Castagni in data 28 agosto 1978, rep. 18575, reg. soc. 7406, tribunale di Lucca;

società cooperativa mista «Nuova Fiattone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gallicano (Lucca), costituita per rogito Petteruti in data 31 luglio 1982, rep. 616, reg. soc. 10480, tribunale di Lucca;

società cooperativa mista «Radio Gulliver - Società cooperativa di lavoro culturale a responsabilità limitata», con sede in Montecarlo (Lucca), costituita per rogito Barsanti in data 6 marzo 1985, rep. 16232, reg. soc. 13340, tribunale di Lucca;

società cooperativa edilizia «Stella Marina - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Lorenzi in data 30 gennaio 1965, rep. 38596, reg. soc. 4001, tribunale di Lucca;

società cooperativa edilizia «GI.GA. 16 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Rizzo in data 13 aprile 1973, rep. 27592, reg. soc. 5381, tribunale di Lucca;

società cooperativa di produzione e lavoro «Orchestra musica instrumentalis - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Garzia in data 20 gennaio 1984, rep. 69668, reg. soc. 11807, tribunale di Lucca;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Bilancia - S.r.l.», con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Torrisi in data 25 giugno 1969, rep. 17245, reg. soc. 4587, tribunale di Lucca.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11 febbraio 1993 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Cooperativa orticoltori pontini - Co.Or.Po. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Stipa in data 25 maggio 1971, rep. 8358, reg. soc. 2907, tribunale di Latina, BUSC n. 986/115070;

società cooperativa agricola «Cantina Colli del Giglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Collosi in data 15 giugno 1974, rep. 74616, reg. soc. 4303, tribunale di Latina, BUSC n. 1373/139578;

società cooperativa agricola «San Sotero Papa - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Pierantoni in data 25 gennaio 1979, rep. 27520, reg. soc. 5819, tribunale di Latina, BUSC n. 1678/164711;

società cooperativa agricola «Redentore - Società cooperativa agricola silvo pastorale a r.l.», con sede in Maranola di Formia (Latina), costituita per rogito Negro in data 5 aprile 1977, rep. 46875, reg. soc. 5147, tribunale di Latina, BUSC n. 1552/151181;

società cooperativa agricola «Agri - Zootecnica paretola - Società cooperativa agricola zootecnica a responsabilità limitata», con sede in Itri (Latina), costituita per rogito Bartolomeo in data 12 aprile 1985, rep. 26963, reg. soc. 10339, tribunale di Latina, BUSC n. 2340/211638;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Casal Bruciato - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Pontinia (Latina), costituita per rogito Fiore in data 8 novembre 1974, rep. 115060, reg. soc. 4205, tribunale di Latina, BUSC n. 1321/135268;

società cooperativa agricola «San Giuliano» a responsabilità limitata con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Ranucci in data 3 febbraio 1987, rep. 9409, reg. soc. 12490, tribunale di Latina, BUSC n. 2576/226080;

società cooperativa agricola «Consorzio intercooperativo Agro Pontino» (C.I.A.P. a r.l., con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Corbò in data 9 novembre 1969, rep. 80957, reg. soc. 2499, tribunale di Latina, BUSC n. 1089/120788;

società cooperativa agricola «Co.Ag.Ri. - Cooperative agricole riunite» a responsabilità limitata, con sede in Monte San Biagio (Latina), costituita per rogito Mazzarella in data 28 dicembre 1983, rep. 55185, reg. soc. 8812, tribunale di Latina, BUSC n. 2198/202239;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola di lavoro La Bufolara a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Corbò in data 17 ottobre 1951, rep. 8110, reg. soc. 513, tribunale di Latina, BUSC n. 562/37323;

società cooperativa agricola «Suio - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Suio - Castelforte (Latina), costituita per rogito Negro in data 2 giugno 1977, rep. 47336, reg. soc. 5210, tribunale di Latina, BUSC n. 1532/152368;

società cooperativa agricola «Agricola la Ravanella - Società cooperativa a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Alfonsi in data 5 marzo 1980, rep. 9050, reg. soc. 6377, tribunale di Latina, BUSC n. 1811/174698;

93A1543

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 10 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 10 marzo 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1611,79
ECU	1877,74
Marco tedesco	967 —
Franco francese	284,92
Lira sterlina	2310,50
Fiorino olandese	860,45
Franco belga	46,96
Peseta spagnola	13,581
Corona danese	252,08
Lira irlandese	2352,41
Dracma greca	7,162
Escudo portoghese	10,457
Dollaro canadese	1291,71
Yen giapponese	13,671
Franco svizzero	1048,52
Scellino austriaco	137,43
Corona norvegese	227,46
Corona svedese	211,92
Marco finlandese	266,85
Dollaro australiano	1137,92

93A1600

N. 40

Media dei titoli del 1° marzo 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	76.450
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	101,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94 —
» » » 21- 4-1987/94	92,900
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	99,950
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	99,950
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,100
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,950
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,900
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100 —
» » » 12.50% 20-11-1989/95	101.080
» » » 12.50% 18-12-1989/95	101.100
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,100
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	100,075
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,850
» » » 12.50% 15- 6-1990/96	99,930
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,225
» » » 12.50% 20-11-1990/96	100.175
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,550
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100.500
» » » 12.00% 17- 4-1991/97	100,400
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99.950
» » » 12.00% 19- 9-1991/97	99,950
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100 —
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	94 —
Certificati di credito del Tesoro 8.75% 18- 6-1987/93	99.975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98.250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103.050
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,175
» » » 13.95% 1- 1-1990/94	101.275
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101 —
» » » TR 2.5% 1983/93	101.550
» » » Ind. 1- 3-1988/93	100 —
» » » » 1- 4-1988/93	100.050
» » » » 1- 5-1988/93	100.425
» » » » 1- 6-1988/93	100,950
» » » » 18- 6-1986/93	100.150
» » » » 1- 7-1988/93	101.275
» » » » 17- 7-1986/93	100.375
» » » » 1- 8-1988/93	101.300
» » » » 19- 8-1986/93	100.500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,875
» » » » 18- 9-1986/93	100,750
» » » » 1-10-1988/93	100,425
» » » » 20-10-1986/93	101,300
» » » » 1-11-1988/93	100,775
» » » » 18-11-1987/93	102,325
» » » » 19-12-1986/93	103,350
» » » » 1- 1-1989/94	101 —
» » » » 1- 2-1989/94	101,150
» » » » 1- 3-1989/94	101,250
» » » » 15- 3-1989/94	100,650
» » » » 1- 4-1989/94	100,250
» » » » 1- 9-1989/94	100,225
» » » » 1-10-1987/94	100,600
» » » » 1-11-1989/94	99,850
» » » » 1- 1-1990/95	100,250
» » » » 1- 2-1985/95	101,475
» » » » 1- 3-1985/95	99,425
» » » » 1- 3-1990/95	99,950
» » » » 1- 4-1985/95	97,850
» » » » 1- 5-1985/95	97,100
» » » » 1- 5-1990/95	99,525
» » » » 1- 6-1985/95	97,375
» » » » 1- 7-1985/95	97,830
» » » » 1- 7-1990/95	99,925
» » » » 1- 8-1985/95	98 —
» » » » 1- 9-1985/95	98,125
» » » » 1- 9-1990/95	99,850
» » » » 1-10-1985/95	98,625
» » » » 1-10-1990/95	99,525
» » » » 1-11-1985/95	99,525
» » » » 1-11-1990/95	99,400
» » » » 1-12-1985/95	100,425
» » » » 1-12-1990/95	99.850
» » » » 1- 1-1986/96	100,350
» » » » 1- 1-1986/96 II	102,200
» » » » 1- 1-1991/96	99,950
» » » » 1- 2-1986/96	100,300
» » » » 1- 2-1991/96	99.900
» » » » 1- 3-1986/96	99,275
» » » » 1- 4-1986/96	97,225
» » » » 1- 5-1986/96	96,550
» » » » 1- 6-1986/96	96,575
» » » » 1- 7-1986/96	96.575

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	96,800
» » » »	1- 9-1986/96	97,175
» » » »	1-10-1986/96	98 —
» » » »	1-11-1986/96	99,225
» » » »	1-12-1986/96	100,675
» » » »	1- 1-1987/97	100,100
» » » »	1- 2-1987/97	99,850
» » » »	18- 2-1987/97	99,750
» » » »	1- 3-1987/97	98,700
» » » »	1- 4-1987/97	96,400
» » » »	1- 5-1987/97	95,750
» » » »	1- 6-1987/97	95,850
» » » »	1- 7-1987/97	96,200
» » » »	1- 8-1987/97	96,475
» » » »	1- 9-1987/97	97,925
» » » »	1- 3-1991/98	97,575
» » » »	1- 4-1991/98	96,900
» » » »	1- 5-1991/98	96,800
» » » »	1- 6-1991/98	97,400
» » » »	1- 7-1991/98	97,675
» » » »	1- 8-1991/98	97,575
» » » »	1- 9-1991/98	97,375
» » » »	1-10-1991/98	96,500
» » » »	1-11-1991/98	96,675
» » » »	1-12-1991/98	96,900
» » » »	1- 1-1992/99	97,225
» » » »	1- 2-1992/99	97,150
» » » »	1- 3-1992/99	98,900
» » » »	1- 4-1992/99	96,225
» » » »	1- 5-1992/99	96,400
» » » »	1- 6-1992/99	97,050

Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,925
» » »	12,50%	1-10-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
» » »	12,50%	17-11-1993	100,150
» » »	12,50%	1-12-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,975
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,125
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,075
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,025
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,945
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	99,850
» » »	12,00%	1-11-1991/96	99,600
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,250
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,225
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,825
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,600
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,625
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,850
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,475
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,450
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,100
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	98,825
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	96 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,225
» » »	12,00%	1- 9 1991/2001	96,300
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,425
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96,300

Certificati credito Tesoro E.C.U.	15- 4-1985/93	9,75%	99 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,625
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,325
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,700
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,500
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,900
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	98,075
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	100,225
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	100,425
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98,050
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,750
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	98,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,675
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	102,100
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	103,350
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	105,500
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	107,450
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	108,250
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	104,500
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	107,525
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	109 —
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	105,200
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	104,625
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	104,500
» » » »	25- 5-1992/97	10,50%	106,830

93M01033

Il contabile del portafoglio dello Stato

N. 41

Media dei titoli del 2 marzo 1993

Titolo	Prezzo
Rendita 5% 1935	76,500
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	101,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,200
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94 —
» » » 21- 4-1987/94	92,800
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,925
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,925
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,225
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,925
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,825
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,125
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101,375
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,800
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,075
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,050
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,825
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,025
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,275
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,275
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,550
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,550
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,450
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,950
» » » 12,00% 19- 9-1991/97	100,200
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,950
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	99,800
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	100,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,100
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,150
» » » TR 2,5% 1983/93	101,050
» » » Ind. 1- 3-1988/93	100 —
» » » » 1- 4-1988/93	100,100
» » » » 1- 5-1988/93	100,425
» » » » 1- 6-1988/93	101 —
» » » » 18- 6-1986/93	100,375
» » » » 1- 7-1988/93	101,275
» » » » 17- 7-1986/93	100,350
» » » » 1- 8-1988/93	101,250
» » » » 19- 8-1986/93	100,450

Titolo	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,850
» » » » 18- 9-1986/93	100,750
» » » » 1-10-1988/93	100,425
» » » » 20-10-1986/93	101,325
» » » » 1-11-1988/93	100,725
» » » » 18-11-1987/93	102,150
» » » » 19-12-1986/93	103,100
» » » » 1- 1-1989/94	101,050
» » » » 1- 2-1989/94	101,250
» » » » 1- 3-1989/94	101,200
» » » » 15- 3-1989/94	100,700
» » » » 1- 4-1989/94	100,275
» » » » 1- 9-1989/94	100,200
» » » » 1-10-1987/94	100,600
» » » » 1-11-1989/94	99,875
» » » » 1- 1-1990/95	100,200
» » » » 1- 2-1985/95	101,575
» » » » 1- 3-1985/95	99,500
» » » » 1- 3-1990/95	100,025
» » » » 1- 4-1985/95	97,825
» » » » 1- 5-1985/95	97,125
» » » » 1- 5-1990/95	99,500
» » » » 1- 6-1985/95	97,325
» » » » 1- 7-1985/95	97,900
» » » » 1- 7-1990/95	100 —
» » » » 1- 8-1985/95	97,925
» » » » 1- 9-1985/95	98,125
» » » » 1- 9-1990/95	99,850
» » » » 1-10-1985/95	99,650
» » » » 1-10-1990/95	99,525
» » » » 1-11-1985/95	99,550
» » » » 1-11-1990/95	99,475
» » » » 1-12-1985/95	100,500
» » » » 1-12-1990/95	99,850
» » » » 1- 1-1986/96	100,300
» » » » 1- 1-1986/96 II	101,650
» » » » 1- 1-1991/96	99,925
» » » » 1- 2-1986/96	100,300
» » » » 1- 2-1991/96	99,950
» » » » 1- 3-1986/96	99,325
» » » » 1- 4-1986/96	97,250
» » » » 1- 5-1986/96	96,500
» » » » 1- 6-1986/96	96,625
» » » » 1- 7-1986/96	96,600

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind				1- 8-1986/96	96,725
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,200
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,050
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,375
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,900
»	»	»	»	1- 1-1987/97	100,325
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,750
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,750
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,700
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,425
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,850
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,450
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,150
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,375
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,925
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97,575
»	»	»	»	1- 4-1991/98	96,900
»	»	»	»	1- 5-1991/98	97 —
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,400
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,750
»	»	»	»	1- 8-1991/98	97,575
»	»	»	»	1- 9-1991/98	97,225
»	»	»	»	1-10-1991/98	96,525
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,675
»	»	»	»	1-12-1991/98	96,925
»	»	»	»	1- 1-1992/99	97,300
»	»	»	»	1- 2-1992/99	97,300
»	»	»	»	1- 3-1992/99	96,900
»	»	»	»	1- 4-1992/99	96,225
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96,425
»	»	»	»	1- 6-1992/99	96,975
»	»	»	»	1- 8-1992/99	96,900

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 7-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,025
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,925
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,925
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,925
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,050
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,125
Buoni Tesoro Pol			12,50%	1- 9-1990/94	100,125
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,075
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	98,775
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	98,625
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	98,325
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	98,300
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,900
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,625
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,700
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,725
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	99,700
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	97,475
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	97,225
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	98,800
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	97,075
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	96,400
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	96,325
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	96,350
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	96,325

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U.				15- 4-1985/93	9,75%	99,350
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,625
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,350
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	98,650
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	99 —
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,600
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,925
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	99,875
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	100,425
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	98,100
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	102 —
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	97,500
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,725
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,725
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	103 —
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	105 —
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	106,900
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	108,475
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	103,100
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	107,200
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	107,500
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	104,500
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	105,875
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10,20%	104,500
»	»	»	»	26- 5-1992/97	10,50%	106,750

Il contabile del portafoglio dello Stato

93A02033

Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento dei certificati di credito 9,50% - 1984/1994

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1993, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle due serie vigenti dei certificati di credito 9,50% - 1984/1994, emessi in base alla legge 30 marzo 1981, n. 119, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella legge 25 novembre 1983, n. 649 e decreto ministeriale 17 maggio 1985.

Il giorno 1° aprile 1993, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla nona estrazione di una serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1993.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A1555

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Autorizzazione all'Associazione per l'assistenza allo spettacolo viaggiante ed ai circhi equestri, in Reggio Emilia, ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale n. 000342 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1993, registro n. 2 Turismo e spettacolo, foglio n. 371, l'Associazione per l'assistenza allo spettacolo viaggiante ed ai circhi equestri - AASVCE, con sede in Reggio Emilia, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Società immobiliare Sorgenti, di cui al rogito Serri 15 dicembre 1988, repertorio n. 83778, registrato a Reggio Emilia il 4 ottobre 1988 al n. 4498, mod. 71/M.

93A1556

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1993, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato ad accettare il legato disposto della sig.ra Clara Marletta con testamento olografo pubblicato il 10 settembre 1988 a rogito dott. Alberto Piaggio, notaio in Chiavari, numero di repertorio 14174/3859 e consistente nella metà del valore di tre appartamenti siti in Milano, via Bortolini n. 3, via Principe Eugenio n. 21 e via Mercantonio del Re del complessivo valore di L. 213.000.000 (nota ufficio tecnico erariale 9 maggio 1990).

93A1557

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale 559/C.21328 XV J (136) del 30 dicembre 1992, l'artificio pirotecnico denominato Hua Long (denominazione di fantasia SINAI) che la società R. Riedlinger intende importare dalla Repubblica popolare cinese, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella categoria V, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

93A1560

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 1993, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978; l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1992, agli effetti predetti, risulta pari a più 258,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1993 rispetto a febbraio 1992 risulta pari a più 4,5 (quattrovirgolacinque).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1993 rispetto a febbraio 1991 risulta pari a più 10,1 (diecivirgolauno).

93A1583

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.*

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo alla circolare del Ministero delle finanze 29 dicembre 1992, n. 36, concernente: «Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi di lavoro dipendente - Decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Conguaglio di fine anno 1992 - Certificazioni del datore di lavoro per i redditi corrisposti nell'anno 1992 - Nuove detrazioni di imposta e nuovi limiti di reddito per l'anno 1993». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1993).

Nella tabella *B* «Imposta sul reddito delle persone fisiche» riportata alla pag. 34, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti rettifiche:

nella colonna 3 concernente il: «Tasso percentuale di incidenza sull'ammontare massimo dello scaglione», al sesto rigo, dove è scritto «*300 000*», si legga: «*40 872*»; nella colonna 5 concernente: «Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi nello scaglione (in migliaia di lire), al sesto rigo, dove è scritto: «122.616 + *46%* ...», si legga: «122.616 + *51%* ...».

Nella tabella *G*, riportata alla pag. 36 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti rettifiche:

all'ultimo rigo, nella colonna riguardante «Settimana», dove è scritto: «*2.219*», si legga: «*2 213*».

Nella tabella *I*, riportata alla pag. 37 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al sesto rigo, nella colonna riguardante «Quindicina», dove è scritto: «*64 601*», si legga: «*64.600*»; nell'ottava riga, medesima colonna, dove è scritto: «*78 452*», si legga «*78 451*», nella riga riguardante: «Per nove figli», dove è scritto:

«Per nove figli . . . . *2.215 262 184 605 92 303 47 601 5 069* 719 336 + *1 495 926* + 166 214 − 166 214»,

si legga

«Per nove figli . . . . . . *2 049 048 170 754 85 377 39 405 5 614* 719 336 + *1 329 712* + 166 214 − 166 214»

Nella tabella *P*, riportata alla pag. 38 della già citata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo, nella colonna «Quindicina», dove è scritto «*31 563*», si legga «*31 562*»,

nella riga riguardante «per otto figli» nella colonna concernente «Mesi» dove è scritto «*116 567*», si legga «*116 667*»

Nella tabella *Q* riportata alla pag. 39 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo, nella colonna «Quindicina», dove è scritto «*31 652*», si legga «*31 562*», al quarto rigo, nella colonna riguardante «Mesi», dove è scritto «*105 875*», si legga «*106 875*»

93A1561

Avviso relativo al comunicato della Commissione nazionale per le società e la borsa concernente: «Modificazione dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, con riferimento alla società Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. (Comunicazione n. 93000860)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 70, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo rigo del primo capoverso, dove è scritto «... ai sensi dell'art. 10, comma 3, *della legge in oggetto*», si legga « ai sensi dell'art 10, comma 3, *della legge 18 febbraio 1992, n. 149*»

93A1562

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **345.000**
- semestrale . . . . L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **664.000**
- semestrale . . . . L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III,* ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189